



SENT. 13/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Antonio	BUCCARELLI	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere relatore
Roberto	RIZZI	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello materia di pensioni iscritto al n. 58668 del registro di segreteria, proposto da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Salemme (pec: paolo.salemme@avvocatismcv.it) e Mauro Verdicchio mauro.verdicchio@avvocatismcv.it), domiciliati presso l'avv. Fabio Valenziano , con studio in Roma alla via Antonio Salandra n.. 6 pec: avv.fabiovalenziano@pec.it

- (*Appellante*)

contro

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Ciacci (pec: avv.patrizia.ciacci@postacert.inps.gov) e Clementina

Pulli (avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it), **ed**

elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria 29

presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo.

(Appellato)

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n.
460/2020, depositata l'8 ottobre 2020 e non notificata.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 novembre 2023, con l'assistenza
del segretario, dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore cons. Ida
Contino, l'avv. Paolo Salemme per l'appellante e l'avv. Giuseppina
Giannico in sostituzione e per delega dell'avv. Patrizia Ciacci.

FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione giurisdizionale della
Corte dei conti per la Regione Campania ha rigettato il ricorso proposto
da OMISSIS avverso il decreto 266/2014, con il quale l'Ente
previdenziale aveva rigettato la domanda di trattamento pensionistico
privilegiato per l'infermità "*gastroduodenite bulbare erosiva*" in quanto
non ritenuta dipendente da causa di servizio.

A tale conclusione il giudice di primo grado è pervenuto sulla base del
parere reso dalla CML presso il Ministero della difesa ove l'organo
collegiale ha escluso la dipendenza dal servizio dell'infermità gastrica
sofferta dall'OMISSIS ritenendo che l'esposizione alle inclemenze
climatiche, agli strapazzi e alle saltuarie alterazione del ritmo dei pasti
non potevano aver inciso sull'insorgenza della patologia. Il giudice

territoriale, dunque, precisando che il parere reso dall'organo tecnico fosse esente da vizi motivazionali ha concluso rigettando il ricorso.

2. Avverso tale decisione, il sig. OMISSIS, con il patrocinio degli avv.ti Paolo Salemmè e Mauro Verdicchio, ha proposto appello deducendo i seguenti motivi di gravame.

2.1 Nullità della sentenza. L'appellante, in primo luogo, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo non ha annullato il decreto pensionistico impugnato ritenendolo motivato per relationem mediante il testuale richiamo al parere reso dal Comitato di Verifica delle cause di servizio. Tuttavia, secondo l'assunto difensivo, nessuna copia di tale parere sarebbe stato mai allegato agli atti. In proposito esclude che possa essere idoneo a tal fine lo "schemino" non firmato da alcuno (allegato al decreto) ove è riportato sinteticamente il giudizio di non dipendenza espresso dal Comitato.

2.2 Omessa insufficiente, contraddittoria motivazione basata su fatti erronei. Secondo l'assunto difensivo, la CML, su cui si fonda il giudizio di primo grado, avrebbe espresso un giudizio contraddittorio laddove *"si attribuisce indirettamente la patologia gastroduodenitica a una infezione da HP e poi si dichiara che generalmente tale patologia non influisce sulla gastroduodenite"* (pag. 7 dell'atto di appello). Inoltre, secondo l'appellante il giudice di primo grado non avrebbe esaminato la documentazione prodotta in atti dalla quale emergeva chiaramente che OMISSIS avesse subito stress psico-fisici, *"prima per l'inclemenza climatica, poi per i voli sperimentali effettuati senza specifico addestramento fisico e mentale e senza adeguate protezioni"* (pag. 7

atto di appello). Infine, l'appellante, a supporto della propria pretesa,

ha richiamato giurisprudenza che riconosce un'incidenza causale allo

stress nella insorgenza di alcune patologie, tra cui quella gastrica.

2.3 Ciò posto, ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e per

l'effetto la declaratoria di nullità della determina n. 266 del 15.4.2014

per mancanza assoluta di motivazione; la declaratoria del diritto alla

pensione privilegiata “ tabella 1B + A Categoria 8^ misura max”, con

condanna dell'INPS al pagamento della pensione privilegiata con

riconoscimento degli arretrati a far data dalla domanda; in subordine

ha chiesto l'annullamento della sentenza per omessa o apparente

motivazione su punti derimenti della controversia, rimettendo gli atti al

giudice di primo grado.

3. Con memoria del 4 ottobre 2023, si è costituito l'INPS opponendo

l'inammissibilità del gravame in ragione dell'art. 170 cgc. L'Ente

previdenziale, dopo aver richiamato la sentenza n. 10/QM/2000 delle

Sezioni riunite della Corte dei conti, eccepisce, infatti, che l'opposto

vizio motivazionale sarebbe stato dedotto per riproporre la questione

relativa alla dipendenza dal servizio della patologia gastrica sofferta dal

pensionato.

Dopo aver escluso la fondatezza nel merito della pretesa ha concluso

chiedendo la declaratoria di inammissibilità del gravame o comunque

l'infondatezza.

In data 26 ottobre 2023, l'appellante ha depositato una memoria

difensiva riproponendo sostanzialmente le argomentazioni formulate in

ricorso.

All'odierna udienza, le parti ribadivano le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

I. In primo luogo occorre precisare che, ai fini del decidere, nessun rilievo assume la prima censura formulata dall'appellante circa il mancato accoglimento, da parte del giudice territoriale, della richiesta di nullità del provvedimento pensionistico in ragione del difetto di motivazione. Il giudizio pensionistico di fronte alla Corte dei conti, infatti, pur prendendo le mosse, normalmente, da un ricorso avverso l'atto amministrativo di diniego del trattamento pensionistico richiesto, non è un giudizio sull'atto ma un giudizio sul rapporto, finalizzato dunque non alla demolizione del provvedimento impugnato ma all'affermazione del diritto vantato. Oggetto del giudizio pensionistico dunque non è la valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo quanto piuttosto l'accertamento del diritto soggettivo pensionistico richiesto.

Ne deriva che, anche ove per ipotesi e in astratto si possa ravvisare un difetto o quantomeno un'insufficiente motivazione, per ciò solo il provvedimento non ne potrebbe risultare travolto allorché, come nella fattispecie all'esame, se ne possa ravvisare la conformità a diritto.

Ciò posto, ai fini della riforma della sentenza, è senz'altro priva di rilievo la prima censura non potendosi configurare alcun interesse concreto dell'appellante al riguardo.

II. Il secondo motivo d'appello, invece, seppure prospettato solo formalmente come motivo di diritto (omessa motivazione, insufficiente

contraddittoria motivazione basata su fatti erronei) in realtà, mira esplicitamente a sollecitare una rimeditazione della valutazione di non dipendenza da causa di servizio dalla diagnosticata infermità, attraverso un diverso apprezzamento di questioni fattuali.

Anche tale seconda censura, dunque, è inammissibile.

Il legislatore, infatti, all'art. 170 del c.g.c., dopo aver disposto che in materia pensionistica l'appello è consentito per i soli vizi di diritto, chiarisce che costituiscono motivi di fatto, e quindi non deducibili innanzi al giudice di appello, le questioni relative alla dipendenza di infermità o lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classificazione o l'aggravamento di lesioni o infermità. Si tratta pertanto di un mezzo d'impugnazione non devolutivo, sicché non consente al giudice del gravame di sindacare il risultato della valutazione compiuta dal primo giudice, accordandogli solo un sindacato esterno sull'intrinseca coerenza logica e sulla motivazione che a quel risultato ha condotto (Corte dei conti, Sez II App. sentenza n 376/2022).

In proposito, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 10/QM/2010 del 24.10.2000, hanno chiarito che il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove costituisca un "*motivo di diritto*" e, conseguentemente, solo quando la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia una motivazione apparente. La necessità di motivare le pronunce giurisdizionali, infatti, già prevista da norme primarie (art. 132 del c.p.c., secondo comma n. 4 c.p.c. e , per ivi giudizi innanzi alla Corte

dei conti dall'art. 22 del R.D. 1038/1933) è divenuto principio assunto a livello di garanzia costituzionale a cagione dell'art. 111 della Costituzione.

Il vizio di motivazione su questioni di fatto, dunque, alle quali appunto sono state parificate dal legislatore le questioni medico-legali relative alla dipendenza, alla classifica e all'aggravamento dell'infermità (art. 170, 2° comma del c.g.c.), è deducibile in appello solo se la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione ovvero formuli argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse e obiettivamente incomprensibili. (Corte dei conti, II App., sent. n. 376 del 21 luglio 2022 ; Corte dei conti , Sez. App. Sicilia, sent. 191 del 25.9.2018; Sez. III App. , sent. n. 309 dell'1.8.2018, Sez. II App, sent. N. 1200 del 22.11.2016, che richiama SS.RR sent. 10/QM/2000).

Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 84/2003, ha ribadito che *"ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l'appello ai soli motivi di diritto"* e ha, dunque, escluso il controllo della motivazione sotto il profilo della sufficienza, ammettendo solo quello sull'esistenza, nei termini dell'assoluta omissione o della mera apparenza, anche sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e/o dell'illogicità manifesta (Corte dei conti, Sez. I App., sent. n.313 del 31.7.2018; Sez. I App., sent. n. 174 del 24.4.2018; Sez. II App., sent. n. 295 del 14.5.2018; Cass. S.U., sent. n. 1988 del 22.9.2014).

Ebbene, tornando alla fattispecie all'esame è evidente che il giudice territoriale, ha disatteso la domanda di pensione in ragione del parere medico legale versato in atti nonché della documentazione sanitaria acquisita al giudizio. A supporto della propria decisione, infatti, a pagina 2 della sentenza, richiama le conclusioni cui giunge la CML, opportunamente integrata con lo specialista nel parere del 19.12.2018, ove si afferma che *“la patologia sofferta dal ricorrente, definita come affezione a sfondo prevalentemente neuro distonico endogeno, sulla quale ha influito la presenza di un’ernia iatale e una pregressa infezione da Helicobacter pylori, non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”*. Ancora richiama quella parte della perizia in cui si precisa che *“l’esposizione a inclemenze climatiche, gli strapazzi e le saltuari alterazioni del ritmo dei pasti non possono costituire causa concausa efficiente e determinante per l’insorgenza della malattia gastroduodenitica”* (pag. 3 della sentenza appellata).

Per poi concludere che non si ravvisano nel parere vizi motivazionali che possano giustificare di disattendere il giudizio medico.

Ebbene, non è revocabile che la ratio decidendi e il percorso logico motivazionale seguito dal giudicante per addivenire al rigetto del ricorso pensionistico è chiaramente indicato nella parte motivazionale della statuizione. La doglianza formulata dall'appellante, dunque, come peraltro emerge chiaramente anche dall'argomentazione della censura nell'atto d'appello, mira esclusivamente a sollecitare una rimeditazione della valutazione della dipendenza dal servizio della patologia sofferta, al fine di ottenere il trattamento pensionistico

	9	SENT. 13/2024	
	privilegiato, questione, che, tuttavia, non è più scrutinabile in appello.		
	Alla luce di quanto sin qui rilevato, l'appello deve essere dichiarato		
	inammissibile.		
	In ragione dell'art. 31, comma 3, c.g.c., si compensano le spese di		
	giudizio.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello		
	definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello. Ai		
	sensi dell'art. 31, comma 3, del cgc, compensa le spese di giudizio.		
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023.		
	Il giudice relatore	il presidente f.f.	
	Ida Contino	Antonio Buccarelli	
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 11 GENNAIO 2024		
	P. La Dirigente (Dott.ssa Luciana Troccoli)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		
	decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196		
	DISPONE		

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al
comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

il presidente f.f.

Antonio Buccarelli

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 11 GENNAIO 2024

P. La Dirigente (Dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le
generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 11 GENNAIO 2024

P. Il Dirigente

(Dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

